Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Re

Torna alla pagina precedente

N. 00328/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00899/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2016, proposto da:

Provincia Religiosa Salernitano-Lucana dell'Immacolata Concezione dei Frati Minori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Senatore e Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Salerno, c.so Vitt. Emanuele n.143;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Senatore ed Antonino Cascone, con domicilio eletto presso la prima in Salerno, largo Plebiscito,6 c/o Avv.Scarpa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot.n. 19055/p del 01/04/2016 del Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni con il quale è stata respinta la richiesta di accensione dei fuochi pirotecnici in località Montecastello in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio avanzata dal Rettore del Santuario Francescano di San Francesco e Sant'Antonio di Cava de'

Tirreni, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Cava de' Tirreni n. 45 del 21 aprile 2016, all'art. 7 dello Statuto Comunale, al parere reso dal Comando Polizia Locale prot. 28232 del 12.5.2016 ed alla autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico del 13 maggio 2016 nella parte in cui si limita l'installazione dell'impianto elettrico "luminarie" alla sola piazza San Francesco, frontespizio Santuario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in disparte l'esame dell'eccezioni in rito sollevate dalla difesa di parte resistente che non sono dirette a contestare la competenza del giudice investito della domanda cautelare, il presente mezzo di gravame appare, ad un sommario esame, assistito dal prescritto fumus boni iuris con specifico riferimento alle doglianze di eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione ed erroneità dei presupposti in ragione dell'insufficienza del rinvio all'art. 7 dello Statuto Comunale e della carenza di una idonea esplicitazione dei presupposti concreti al sostanziale diniego di occupazione di suolo pubblico;
Ritenuto che al danno lamentato - sussistente in re ipsa - può ovviarsi ordinando al Comune resistente di riesaminare, in un termine congruo e tempestivo stante gli

imminenti festeggiamenti religiosi, le istanze del 27 gennaio 2016 (accensione fuochi pirotecnici) e del 30 marzo 2016 (occupazione di suolo pubblico per la posa in opere di luminarie), avendo cura in caso di provvedimento negativo di accertare e riportare nel corpo dell'atto amministrativo le concrete ragioni di impedimento suffragate dal perseguimento di un superiore interesse pubblico confliggente e sopravvenuto rispetto ai casi diversamente disciplinati in passato dalla stessa amministrazione comunale;

Ritenuto, altresì, di dover rinviare l'ulteriore esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 15 giugno 2016;

Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) Accoglie la domanda cautelare nei limiti e secondo le modalità indicate in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del giudizio cautelare la camera di consiglio del 15 giugno 2016.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Rita Luce, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Regole di accesso Accessibilità Mappa del sito Guida al sito
Condizioni di utilizzo Informativa privacy